

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 12 settembre 2018, n. 195

Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Approvazione delle “Linee Guida per l’applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato afferente gli interventi della Misura 19.2 PSR Regione Puglia 2014/2020 – Fondo FEASR”.

l’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l’articolo 32 della L. n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997);

VISTI gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario incaricato, dott.ssa Angela Anemolo, confermata dal Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, dott. Domenico Campanile;

VISTA la Comunicazione COM (2010) del 03/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha adottato il documento “Europa 2020” prevedendo una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva da promuovere nel periodo di programmazione 2014-2020 anche e soprattutto mediante l’utilizzo dei Fondi strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale da parte del FEASR, e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato nominato Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e tutela dell’ambiente il prof. Gianluca

Nardone ed è stabilito che l'incarico comporta il subentro in tutte le funzioni già ascritte al Direttore d'Area in materia di Fondi Comunitari;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia 30 dicembre 2015, n. 2424, recante "Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 – 2020 - Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412";

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 3154 del 05/05/2017 che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 5454 del 27/07/2017 che approva l'ulteriore modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31/10/2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche "terremoto";

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approva l'ultima modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;

CONSIDERATO che l'art. 107 paragrafo 1 del TFUE dispone che, salvo deroghe contemplate dai Trattati, sono incompatibili con il mercato interno gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero, mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza;

CONSIDERATO che, in base all'art. 108 del TFUE, la Commissione procede a verifiche permanenti dei regimi di aiuto esistenti in questi Stati, al fine della corretta applicazione delle regole sugli Aiuti di Stato;

CONSIDERATO che l'art. 109 prevede che il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e fissare, in particolare, le condizioni per l'applicazione dell'art. 108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura;

VISTO il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), modificato dall'articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130, su G.U. n. 185 dell'8-8-2008 - Suppl. ordinario n. 188.

CONSIDERATO che, l'art. 81 del citato Reg. (UE) n. 1305/2013 prevede l'obbligo di applicazione della disciplina degli aiuti di Stato per i finanziamenti non rientranti nell'art.42 del TFUE e, di conseguenza, stabilisce che sono compatibili con il mercato interno gli interventi a valere sul FEASR che interessano i prodotti di cui all'Allegato 1 del TFUE;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 che "*dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato*" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 che "*dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali esentandoli, di fatto, dall'obbligo di notifica e s.m.i.*", pubblicato in GUUE L 193/2014;

VISTI gli *“Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020”*, approvati con la Decisione C204/1 del 01/07/2014) e s.m.i.;

VISTO il capitolo 13 del PSR Puglia 2014-2020 che individua le Misure e Sottomisure del Programma assoggettate alla normativa sugli aiuti di Stato;

VISTO l’Atto Dirigenziale n. 163 dell’08/08/2017 col quale è stata adottata l’*“Esenzione dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE per i Regimi di aiuto previsti dal PSR Puglia 2014-2020 non rientranti nell’art.42 del TFUE”*;

VISTO l’Atto Dirigenziale n. 266 del 28/11/2017 col quale sono state definite alcune integrazioni e modifiche all’atto Dirigenziale n. 163/17;

VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione PSR PUGLIA 2014-2020 n. 191 del 15/06/2016 che approva i Criteri di Selezione del PSR PUGLIA 2014-2020 e la determinazione n. 1 dell’11/01/2017 che modifica i Criteri di Selezione del PSR PUGLIA 2014-2020;

VISTA determinazione dell’Autorità di Gestione PSR PUGLIA 2014-2020 n. 178 del 13/09/2017 che approva l’esito della valutazione e della graduatoria delle SSL dei GAL;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/09/2017 che approva gli schemi di Convenzione tra la Regione Puglia e i Gruppi di Azione Locale (GAL);

VISTE le 23 Convenzioni sottoscritte in data 07/11/2017 tra la Regione Puglia e GAL, a valere sulle sottomisure 19.2 e 19.4;

VISTO che i GAL hanno indicato, nei loro Piani di Azione Locale, degli interventi non previsti dal PSR Puglia 2014/2020, inizialmente approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;

CONSIDERATO che i GAL possono prevedere sia interventi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, definendo modalità e finalità diverse, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle norme sugli Aiuti di Stato (azioni e costi ammissibili, intensità di aiuto, etc.) e sia interventi non riconducibili a misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, con l’obbligo di definire elementi di base giuridica, intensità di aiuto, tipologia del beneficiario, etc;

CONSIDERATO che, tramite l’applicazione Web State Aid Notification Interactive (SANI), sono state trasmesse le informazioni sintetiche relative alla Sottomisura 19.2 – Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, relativamente alla Misura 7;

PRESO atto che la Commissione Europea - Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale -, Ref. Ares (2018)3873321 del 20/07/2018 con la quale sono state richieste informazioni relativamente a:

- 1) Descrizione del regime:** la Commissione chiede di inviare la base giuridica con cui si intendono concedere gli aiuti del regime indicato di cui alla **“Sottomisura 19.2 – Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, Misura 7”**, con l’indicazione della base giuridica e della descrizione del regime;
- 2) Dotazione finanziaria:** la Commissione chiede di poter precisare se la dotazione finanziaria complessiva menzionata nella notifica è comprensiva anche delle partecipazioni di tutte le amministrazioni pubbliche;
- 3) Trasparenza:** la Commissione chiede l’invio del link al sito web in cui saranno pubblicate le informazioni di cui al punto (128) degli orientamenti del regime in questione.

RITENUTO opportuno, al fine di riscontrare le precitate osservazioni, emanare apposite Linee guida relative all’attuazione degli interventi non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 42 del TFUE, ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato;

Tanto premesso, si propone di:

- approvare le *“Linee Guida per l’applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato afferente gli interventi della Misura 19.2 PSR Regione Puglia 2014/2020 – Fondo FEASR”*, riportate nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- stabilire che i GAL sono tenuti ad applicare integralmente le suddette disposizioni ai regimi autorizzati dalla Commissione Europea;
- disporre che alcun aiuto verrà concesso a valere sulle misure e sottomisure citate nel documento allegato, prima dell’acquisizione delle Decisioni di approvazione dei regimi di aiuto da parte della Commissione Europea.

- **ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e s.m.i.** -

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Angela Anemolo

Il Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari
Dott. Domenico Campanile

DETERMINA

- approvare le *“Linee Guida per l’applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato afferente gli interventi della Misura 19.2 PSR Regione Puglia 2014/2020 – Fondo FEASR”*, riportate nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- stabilire che i GAL sono tenuti ad applicare integralmente le suddette disposizioni ai regimi autorizzati dalla Commissione Europea;
- disporre che alcun aiuto verrà concesso a valere sulle misure e sottomisure citate nel documento allegato, prima dell’acquisizione delle Decisioni di approvazione dei regimi di aiuto da parte della Commissione Europea.

Il presente atto composto:

- da n. 7 fogli timbrati e vidimati e dall’Allegato *“Linee Guida applicazione normativa Aiuti di Stato agli interventi della Misura 19.2 PSR Regione Puglia 2014/2020 – Fondo FEASR”*, - composto da n. 12 fogli timbrati e vidimati;

è redatto in unico originale e sarà custodito agli atti del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato generale della Giunta Regionale. Copia sarà inviata all’Assessore alle Risorse Agroalimentari e copia all’ufficio proponente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’Albo istituito presso il Dipartimento.

**L’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020
(Prof. Gianluca Nardone)**



Allegato A)

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale

Programma di sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR

Misura 19

(Sostegno allo sviluppo locale Leader)

Sottomisura 19.2

(Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia)

**Linee Guida per l'applicazione della normativa sugli Aiuti di stato
afferre gli interventi della Misura 19.2 PSR Regione Puglia 2014-2020
Fondo FEASR**

Sommario

Scopo del presente documento	3
Premessa	3
Indirizzi di attuazione per misura	4
Misura 1 (sottomisure 1.1-1.2-1.3) – Trasferimento di conoscenze e azioni d’informazione (art. 14 del Reg. (UE) n.1305/2013)	4
Misura 3.2 – Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno (art. 16, par. 2, del Reg. (UE) n.1305/2013)	5
Misura 4.2 – Sostegno a investimenti a favore dello sviluppo dei prodotti agricoli (art. 17, par. 1, lett. b), del Reg. (UE) n.1305/2013)	5
Misura 6.2 – Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali (art. 19, par. 1, lett. a), punto (ii), del Reg. (UE) n.1305/2013)	6
Misura 6.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole (art. 19, par. 1, lett. b), punto (ii), del Reg. (UE) n.1305/2013)	7
Misura 7 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art. 20 del Reg. (UE) n.1305/2013)	7
Misura 16 – Cooperazione (art. 35 del Reg. (UE) n.1305/2013)	9
Misura 16.2:	9
Attuazione delle misure FESR finanziate dal FEASR	12

Scopo del presente documento

Le linee guida di seguito riportate indicano gli *obblighi dei GAL* con riferimento all'attuazione degli interventi non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE, ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.

Premessa

Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 non prevede un elenco esaustivo di misure attuabili nell'ambito dell'approccio Leader. I GAL, nelle Strategie di Sviluppo Locale da realizzare mediante i Programmi di Sviluppo Locale, hanno la possibilità di programmare le misure che intendono attuare.

I GAL, pertanto, possono prevedere:

- Misure riconducibili a quelle già previste dal PSR; i GAL devono attuare gli interventi SSL in analogia a quanto fatto dalla Regione (misure esentate/notificate/attuate in *de minimis*);
- Misure non programmate dalla Regione e attuabili unicamente dai GAL; questi ultimi dovranno rispettare le norme sugli aiuti di Stato applicabili.

Per quanto riguarda gli *interventi dei GAL relativi a misure riconducibili a quelle già previste dal PSR*, i GAL possono attuare detti interventi esclusivamente con modalità e finalità diverse e nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle norme sugli aiuti di Stato (azioni e costi ammissibili, intensità d'aiuto ecc.).

Per le *misure PSR attuate in de minimis*, i GAL devono seguire la medesima impostazione nell'attuazione degli interventi.

Per quanto riguarda gli *interventi dei GAL relativi a misure non riconducibili a quelle previste dal PSR* (ad esempio, misura 7), i GAL devono rispettare le norme sugli aiuti di Stato applicabili, contenute nelle decisioni di approvazione della Commissione europea ed è, pertanto, necessario definire, con apposita DAG di Linee guida, gli elementi di base giuridica, quali azioni e costi ammissibili, intensità d'aiuto dei benefici, tipologia di beneficiario, condizioni generali di concessione, ecc.

Nella realizzazione degli interventi previsti dalle loro SSL, i GAL seguono quanto indicato dal PSR per tutto ciò che concerne il rispetto delle regole degli aiuti di Stato per azioni concernenti prodotti fuori allegato I del TFUE. In alternativa, i GAL potranno attuare gli interventi, per prodotti fuori allegato I del TFUE, ai sensi del regolamento *de minimis* generale. In questo caso, i GAL verificheranno il rispetto delle condizioni di cui al regolamento della Commissione europea n. 1407/2013 e adempiranno agli obblighi previsti dal DECRETO 31 maggio 2017, n. 115 – Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, per quanto riguarda il registro nazionale aiuti di Stato ed il registro SIAN.

L'art. 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale, prevede che le norme di aiuto di stato non si applicano alle misure dei PSR concernenti interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE (prodotti dell'allegato I del TFUE). Pertanto, per tutte le operazioni che riguardano prodotti rientranti nell'Allegato I del TFUE attuati nell'ambito del PSR, le norme sugli aiuti di Stato non si applicano.

Indirizzi di attuazione per misura

Misura 1 (sottomisure 1.1-1.2-1.3) – Trasferimento di conoscenze e azioni d'informazione (art. 14 del Reg. (UE) n.1305/2013)

La misura è stata esentata ai sensi degli artt. 38 e 47 del Reg. (UE) n.702/2014 (aiuto SA.49186 (2017/XA) – formazione/informazione per prodotti fuori allegato I del TFUE). I GAL rispetteranno, quindi, le condizioni previste dalla scheda di misura ed indicate di seguito:

Costi ammissibili. Per gli aiuti concessi per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione a favore delle PMI nelle zone rurali (azioni concernenti prodotti fuori allegato I):

- a) i costi sostenuti per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o l'azione di informazione;
- b) nel caso di progetti dimostrativi connessi agli investimenti:
 - i. costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% della spesa totale ammissibile dell'intervento in questione;
 - ii. acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
 - iii. costi generali collegati alle spese di cui ai punti i) e ii), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti i) e ii);
 - iv. acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- c) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti.

Aliquote di sostegno. Come previsto dall'art. 47 del Reg. (UE) n.702/2014, per gli aiuti concessi a favore delle PMI nelle zone rurali, le aliquote di sostegno sono pari al 60% dei costi ammissibili per le "medie imprese" e al 70% dei costi ammissibili per le "micro e piccole imprese", così come definite dall'allegato I del Reg. (UE) n.702/2014. Per gli aiuti concessi al settore forestale, l'intensità di aiuto può arrivare al 100% dei costi ammissibili (art. 38). Gli aiuti al Settore forestale non sono limitati alle pmi ed i costi ammissibili sono identici a quelli sopra elencati. Infatti, gli aiuti

a favore del settore forestale interessano sia le PMI che le grandi imprese, sulla base di quanto indicato all'art. 1, par. 1, lett. e), del Reg. (UE) n.702/2014.

In generale, si deve comunque tener conto di quanto indicato nella scheda di misura.

Pertanto, sulla base di apposito registro, riportante i nominativi dei partecipanti da redigersi a cura del beneficiario (GAL o Ente di formazione), la Regione (per i progetti a regia diretta) o il GAL (per i progetti a bando) devono verificare la dimensione dei destinatari dell'intervento.

In alternativa, i GAL possono attuare gli interventi in regime *de minimis* nel rispetto delle condizioni stabilite dal Reg. (UE) n.1407/2013: l'intensità di aiuto è pari al 100% dei costi ammissibili.

La misura 1.3 potrà essere attuata esclusivamente in *de minimis*, secondo quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1407/2013 per gli aiuti per scambi e visite tra PMI nelle zone rurali. Tali aiuti tra aziende forestali sono già stati esentati nell'ambito del regime sopra citato. Per cui i GAL dovranno rispettare quanto indicato nella scheda di misura del PSR.

Misura 3.2 – Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno (art. 16, par. 2, del Reg. (UE) n.1305/2013)

La misura è stata esentata ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n.702/2014 (aiuto SA.49184 (2017/XA)). I GAL rispetteranno, quindi, le stesse condizioni previste dalla scheda di misura del PSR ed indicate di seguito:

Costi ammissibili. I costi ammissibili devono essere in linea con quelli prescritti dall'art. 49 del Reg. (UE) n.702/2014, vale a dire i costi per la azioni di informazione e promozione a favore di prodotti agroalimentari di qualità (allegato I del Reg. n. 1151/2012).

Aliquote di sostegno. L'aliquota di sostegno non può superare il 70% dei costi ammissibili.

Nelle SSL approvate è stato previsto un solo intervento (con attuazione a bando), la cui dotazione finanziaria è contenuta nel limite del 20% della dotazione finanziaria della misura già esentata dalla Regione: non vi è necessità di effettuare una nuova richiesta di esenzione.

In alternativa, i GAL possono attuare la misura ai sensi del regolamento *de minimis* (Reg. (UE) n.1407/2013): l'intensità di aiuto è pari al 100% dei costi ammissibili.

Misura 4.2 – Sostegno a investimenti a favore dello sviluppo dei prodotti agricoli (art. 17, par. 1, lett. b), del Reg. (UE) n.1305/2013)

La misura è stata attivata nel PSR solo nell'ambito dell'allegato I del TFUE. Nel caso in cui i GAL volessero attuare investimenti per lo sviluppo di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, devono rispettare le regole degli aiuti di Stato, in particolare l'art. 44 del Reg. (UE) n.702/2014. La Regione esenterà i provvedimenti dei GAL alle condizioni di seguito indicate:

Costi ammissibili.

- a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione;

- b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
- c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);
- d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

Aliquote di sostegno.

L'intensità d'aiuto non può superare il 25% dei costi ammissibili degli investimenti (con la possibilità di aumentare tale aliquota del 20% per le microimprese e le piccole imprese e del 10% per le medie imprese).

In alternativa, i GAL possono attuare la misura ai sensi del regolamento *de minimis* (Reg. (UE) n.1407/2013); in questo caso l'intensità di aiuto è pari al 100% dei costi ammissibili.

Misura 6.2 – Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali (art. 19, par. 1, lett. a), punto (ii), del Reg. (UE) n.1305/2013)

La misura non è stata programmata nel PSR.

Gli interventi previsti dalla misura sono esentabili ai sensi dell'art. 45 del Reg. (UE) n.702/2014; sarà cura della Regione presentare una richiesta di esenzione ove necessario.

L'aiuto è limitato a 70.000,00 euro per beneficiario.

Le condizioni da rispettare ai sensi dell'art. 45 del Reg. (UE) n.702/2014, sono le seguenti:

Gli aiuti sono concessi alle seguenti categorie di beneficiari:

- a) agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari nelle zone rurali che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole;
- b) alle microimprese e piccole imprese nelle zone rurali; e
- c) alle persone fisiche nelle zone rurali.

Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare deve esercitare un'attività agricola nell'azienda al momento della presentazione della domanda di aiuto.

L'aiuto è subordinato alla presentazione di un piano aziendale all'autorità competente.

L'attuazione di tale piano aziendale deve iniziare entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto. Il piano aziendale deve descrivere i seguenti elementi:

- a) la situazione economica iniziale del beneficiario;
- b) le tappe e gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività del beneficiario;
- c) i dettagli delle azioni necessarie per lo sviluppo delle attività del beneficiario, in particolare con riguardo agli investimenti, alla formazione e alla consulenza.

L'aiuto è versato in almeno due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni. Le rate possono essere decrescenti. Il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale.

In alternativa, i GAL possono attuare tali interventi in *de minimis* ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 con aliquota di sostegno pari al 100% dei costi ammissibili.

Misura 6.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole (art. 19, par. 1, lett. b), punto (ii), del Reg. (UE) n.1305/2013)

La misura è stata attuata nel PSR in *de minimis* ai sensi del Reg. (UE) n.1407/2013.

Tali interventi, pertanto, dovranno essere attuati *in de minimis* anche dal GAL.

Misura 7 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art. 20 del Reg. (UE) n.1305/2013)

L'art. 20 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR prevede la possibilità di concedere un sostegno per i servizi di base e il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali. Il PSR Puglia 2014-2020 *non prevede* l'attivazione della misura 7 (con l'eccezione della sottomisura 7.3 "Sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online").

I GAL possono attuare la misura 7 anche in *de minimis* ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013.

Laddove i GAL non vogliono utilizzare il *de minimis*, potranno attuare quanto indicato dalla decisione della Commissione europea nell'ambito del regime di aiuti di stato che la regione ha notificato. Si elencano di seguito i requisiti da rispettare.

Gli investimenti nell'ambito della misura 7 sono ammissibili se

- gli interventi cui si riferiscono sono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati in zone rurali e dei relativi servizi base (ove tali piani esistano) e
- sono essere conformi ad eventuali pertinenti strategie di sviluppo locale (SSL).

Il sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente può essere concesso per il patrimonio formalmente riconosciuto come patrimonio culturale o naturale dalle autorità pubbliche competenti.

Azioni ammissibili. Sono ammissibili le seguenti azioni:

1. la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico;
2. investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, esclusi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico e nelle infrastrutture a banda larga;

3. investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura;
4. investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche, infrastrutture turistiche su piccola scala;
5. studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente;
6. investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno o in prossimità di insediamenti rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato.

Costi ammissibili. Sono ammissibili i seguenti costi:

1. i costi per la stesura e l'aggiornamento di piani di gestione e di sviluppo inerenti a zone rurali e ai relativi servizi di base, nonché a siti ad alto valore naturalistico;
2. i costi per investimenti materiali e immateriali;
3. i costi per la realizzazione di studi relativi al patrimonio culturale e naturale, al paesaggio rurale e a siti ad alto valore naturalistico; i costi connessi ad azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente;
4. anche i costi inerenti a opere permanenti possono essere ammissibili nell'ambito degli aiuti per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente.

- **Aliquote di sostegno.** L'intensità d'aiuto per le attività di cui alle **lett. a) e b)** punto (644) "**Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020**", non deve superare il 100% dei costi ammissibili.

L'intensità d'aiuto per le attività di cui alle **lett. c), d) ed e)** degli "**Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020**", non deve superare il 100% dei costi ammissibili. *Le entrate nette devono essere dedotte, ex ante o mediante meccanismo di recupero, dai suddetti costi.*

L'intensità per le attività di cui alla **lett. f)** dei medesimi Orientamenti non deve superare i seguenti importi:

- se la rilocalizzazione di attività e la riconversione di fabbricati o altre strutture consistono nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione di strutture esistenti, il 100% dei costi effettivamente sostenuti per tali operazioni;
- se, oltre allo smantellamento, alla rimozione e alla ricostruzione di strutture esistenti, la rilocalizzazione di attività e la riconversione di fabbricati o altre strutture comportano

l'ammodernamento di tali strutture o un aumento della capacità di produzione, le intensità di aiuto per gli investimenti (25% più le eventuali maggiorazioni, 10% per le medie imprese e 20% per le piccole e micro imprese) dovrebbero applicarsi con riguardo ai costi connessi all'ammodernamento delle strutture o all'aumento della capacità di produzione. La semplice sostituzione di edifici o strutture esistenti con edifici o strutture nuovi e aggiornati, senza modifiche sostanziali della produzione o della tecnologia utilizzata, non è considerata connessa all'ammodernamento.

Misura 16 – Cooperazione (art. 35 del Reg. (UE) n.1305/2013)

La misura è stata attuata nel PSR (a esclusione della sottomisura 16.9) in *de minimis* ai sensi del Reg. (UE) n.1407/2013, ad eccezione della sottomisura 16.2, attuata ai sensi degli Orientamenti.

Gli interventi quindi dell'intera misura 16 devono essere attuati in *de minimis* tranne la misura 16.2 che è stata notificata alla Commissione europea. I GAL potranno quindi attuarla secondo quanto approvato dalla Commissione nell'ambito della misura regionale.

Misura 16.2:

Cooperazione nelle zone rurali. Di seguito sono indicate le condizioni da rispettare.

Costi ammissibili. I costi ammissibili riguardano le seguenti attività:

- a) costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, alla stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- b) costi relativi all'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013; nel caso dei poli, l'animazione può consistere anche nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;
- c) costi di esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore»;
- d) costi diretti di progetti specifici legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi gli esami;
- a) costi relativi ad attività promozionali.

I costi diretti di cui alla lettera d) devono essere limitati ai costi ammissibili degli aiuti agli investimenti, come specificato di seguito:

- a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione; tuttavia, in casi eccezionali e debitamente giustificati può essere fissata una percentuale più elevata per interventi a tutela dell'ambiente;
- b) l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

d) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

I costi, diversi da quelli sopra indicati, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non sono considerati costi ammissibili.

Aliquote di sostegno. L'aliquota di sostegno non deve superare il 50%.

L'intensità di aiuto per i costi diretti connessi agli investimenti non deve superare il 25% dei costi ammissibili (più le eventuali maggiorazioni, 10% per le medie imprese e 20% per le piccole e micro imprese), compreso il meccanismo di riduzione applicabile ai grandi progetti d'investimento. L'intensità di aiuto applicabile alla zona in cui ha luogo l'investimento si applica a tutti i beneficiari che partecipano al progetto di cooperazione. Se l'investimento interessa due o più zone, l'intensità massima di aiuto per l'investimento è quella applicabile nella zona in cui si incorre la maggior parte dei costi ammissibili.

Cooperazione in ambito forestale. Di seguito sono indicate le condizioni da rispettare.

Costi ammissibili:

- a) costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, alla stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- b) costi relativi all'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013; nel caso dei poli, l'animazione può consistere anche nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;
- c) costi di esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore»;
- d) costi diretti di progetti specifici legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi gli esami;
- e) costi relativi ad attività promozionali.
- f) Costi relativi alla stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti

tali costi sono finanziabili al 100%.

I costi diretti di progetti specifici legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del Reg.

(UE) n. 1303/2013 o di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi gli esami, e i costi diretti per progetti specifici legati all'attuazione di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, *sono limitati ai costi ammissibili e alle intensità massime di aiuto degli aiuti agli investimenti nel settore forestale, ossia:*

- a) la costruzione, l'acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili; i terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione; in casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere autorizzata una percentuale più elevata per interventi a tutela dell'ambiente;
- b) l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
- c) i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);
- d) l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- e) i costi di stesura di piani di gestione forestale e di documenti equivalenti;
- f) gli altri costi connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.

L'intensità d'aiuto varierà a seconda del tipo di interventi, ossia:

- Aiuti alla forestazione e all'imboschimento: 100% dei costi ammissibili
- Aiuti all'allestimento di sistemi agroforestali: 80% dei costi ammissibili degli investimenti per l'impianto di sistemi agroforestali e 100% dell'importo del premio annuale
- Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali: 100% dei costi ammissibili
- Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie silvicole e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste: 50% dei costi ammissibili
- Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale: 50% dei costi ammissibili

Il capitale circolante non dovrebbe essere considerato un costo ammissibile per gli investimenti nel settore forestale.

Gli aiuti per la cooperazione nel settore forestale possono vertere anche sulla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di energia e nei processi industriali.

Attuazione delle misure FESR finanziate dal FEASR

In merito all'attuazione di tali misure, i GAL devono attenersi a quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione. Sarà cura della Regione verificare la compatibilità e provvedere alla richiesta di esenzione. Ove gli interventi possano essere ricondotti a azioni finanziabili tramite regole di aiuti di stato agricole, la Regione opererà tale scelta.